

I dubbi della Cei sul ddl Zan

Sui gay i vescovi hanno ragione Lo dicono anche insigni giuristi

Nel libro "Legge omofobia. Perché non va", un gruppo di costituzionalisti spiega errori e contraddizioni del testo caro al Pd e rivendica: uomini e donne sono diversi

FAUSTO CARIOTI

■ Sin troppo cauta, come il papato di Jorge Mario Bergoglio impone, la presidenza dei vescovi italiani ha detto due cose incontestabili, sul disegno di legge Zan che presto sarà discusso in Senato. La prima è che «una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna». Vero: le norme contenute nel testo «contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono intolleranti, soprattutto verso chi sostiene che quella differenza esiste. Il bavaglio dei buoni, o presunti tali, sa essere stretto.

I presuli hanno detto pure che «un testo così importante» non deve fornire «ambiguità interpretative». Non è un altolà alla legge (figuriamoci), semmai un invito a scriverla in modo diverso, e comunque pure questo rilievo va dritto al punto: lì dentro, le «ambiguità interpretative» abbondano.

Non è un caso che molti vescovi, nelle settimane scorse, abbiano letto un libro scritto da un gruppo di giuristi cattolici. Le idee lì espresse, un po' ammorbidite, sono finite infatti nella nota con cui la presidenza della Conferenza episcopale contesta il ddl Zan. Il libro s'intitola "Legge omofobia. Perché non va", è edito da Cantagalli e porta le firme di Alfredo Mantovano, consigliere alla Corte di Cassazione, Domenico Airoma, procuratore di Avellino, Aldo Rocco Vitale, docente di Biogiuridica all'Ateneo

pontificio Regina Apostolorum, e altri luminari del diritto, tutti appartenenti al Centro studi di Rosario Livatino.

PENE PIÙ SEVERE

Il testo che sinistra e Cinque Stelle intendono trasformare in legge prevede di estendere alla cosiddetta «omo-transfobia» le pene con cui oggi si puniscono la «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Col risultato, avvertono gli autori dello studio, di violare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, anche per via di norme scritte in modo raffazzonato. «Se una persona resta ferma - pur se in modo rispettoso, senza usare diffamazioni o minacce - sulla distinzione tra uomo e donna, rischia, e non poco». Affermare, ad esempio, «che "una donna trans non è donna", è un reato, garantisce con certezza la citazione a giudizio e con una certa probabilità pure la condanna».

Pure la libertà d'insegnamento è a rischio. I vescovi lo sanno, ma non lo rimarcano. I giuristi del centro Livatino, però, sì, e lo scrivono: con la legge Zan «sarebbero in pericolo l'autonomia didattica e la libera espressione culturale del docente. Gli insegnanti dovrebbero astenersi dal manifestare opinioni contrarie all'ideologia gender e alla fluidità del genere, e sarebbero costretti a partecipare all'organizzazione delle iniziative volte a promuovere la Giornata contro l'omofobia, senza poter esprimere un'opinione diversa».

C'è di più. Un insegnante di Scienze impegnato a descrivere la differenza biologica tra uomo e donna, ad esempio, «potrebbe essere denunciato e sottoposto a un procedimento penale per aver manifestato pensieri discriminatori». Regole che varrebbero in tutte le scuole, incluse quelle cattoliche.

La Cei del cardinale Gualtiero Bassetti ha ottimi motivi anche per denunciare le «ambiguità interpretative» della possibile futura legge. A cominciare dalla base su cui tutto il resto poggia, la definizione di ciò che non dev'essere discriminato. Dovendo spiegare cos'è il «genere», gli autori della proposta provano a cavarsela così: «Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso». Domandano i giuristi cattolici: a quali «aspettative sociali» ci si riferisce? «Ci si dovrebbe forse attestare sull'opinione della maggioranza? Di una maggioranza di "tecnici della sessualità" o di una maggioranza comune?».

IDENTITÀ DI GENERE

Peggio ancora, se possibile, con la definizione della «identità di genere», altro bene tutelato da Zan e compagni. Con questa espressione, scrivono, «s'intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Dunque, avvertono i critici della legge, «non una dimensione oggettivamente sag-

2994 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



Dir. Resp.: Pietro Senaldi

giabile, bensì quella meramente percepita». Ma non si capisce, allora, come «si possa conoscere, da parte di soggetti esterni che non intendano incorrere in atti illegali discriminatori, quale sia la reale “identità di genere” di un soggetto», dal momento che essa è solo “interiorizzata”. Come posso, insomma, rivolgermi a qualcuno senza sapere se lo sto offendendo o discriminando?

Il succo del discorso è che una norma penale deve essere tassativa e prevedibile, e quelle della legge Zan non lo sono. Basta leggerle, per capirlo. Farebbero persino ridere, se non rischiassero di spedirci in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA